



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21	DEL 06/02/2025
-------	----------------

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **12:40** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO	Si	
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Si	
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO	Si	
ASSESSORE	PANTALONI FRANCESCA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Presiede il SINDACO **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024. N. 207.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria del Direttore dei Servizi Demografici in cui si propone di procedere all'istituzione del contributo amministrativo a cui assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e le connesse richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;
- comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;
- Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

RISCONTRATO che:

- i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto negli anni dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le domande di certificazioni di cui all'art 1 comma 637 L.207/2024 che pervengono in media allo scrivente Comune sono 250 a fronte di un rilascio di circa 100 estratti ogni anno (ricerche aventi esito positivo);
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana cui all'art 1 comma 636 L.207/2024 che pervengono annualmente al Comune sono in media 18/20 e comportano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale per la complessità dei procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, che richiedono istruttorie lunghe ed articolate e, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 e, precedentemente, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, che implicano delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone

diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

DATO ATTO che:

- a) entrambi i contributi di cui sopra sono dovuti per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione per cui le domande di cui ai commi 636 e 637 sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi, come previsto dal comma 638;
- b) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dall'esito della ricerca dell'atto e dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- c) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024. Sono fatte salve le somme dovute per altre causali e in particolare le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024);
- d) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- e) i contributi amministrativi stabiliti con la deliberazione di cui alla presente proposta non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

RITENUTO pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati nelle modalità che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della normativa vigente e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza medesima;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

RITENUTO di condividere e recepire quanto riportato nella relazione istruttoria innanzi richiamata, per le motivazioni nella medesima riportata, che si richiamano integralmente;

ACQUISITI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore 4 Risorse Finanziarie e Farmacie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di condividere e recepire quanto integralmente riportato nella relazione istruttoria richiamata in premessa;

2. di istituire, a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto.	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto.	€ 300,00

3. di stabilire che il suddetto contributo dovrà essere versato dai richiedenti esclusivamente nel rispetto delle modalità che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
5. di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
6. di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune;
7. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 1 del 05/02/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024. N. 207.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SEGRETARIO GENERALE

MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 1 del 05/02/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024. N. 207.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 05/02/2025 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.